



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia  
Via S. Antonio 14 – CAP 25133 Brescia- Codice Ipa: m\_pi

**IL DIRIGENTE**

- VISTA** la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e, in particolare, gli articoli 3 e 4;
- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTA** la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”;
- VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”;
- VISTO** il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO** il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l’articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;
- VISTO** il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308, recante “Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;”
- VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di



## **Ministero dell'Istruzione**

### **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia

Via S. Antonio 14 – CAP 25133 Brescia- Codice Ipa: m\_pi

supplenza al personale docente”, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666;

- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”;
- VISTO** il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;
- VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter il quale dispone che: “La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6- bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente... omissis”;
- VISTA** l'Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, con la quale sono state stabilite le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
- VISTO** l'art. 3, commi 5, 6, 7, 8, 9 della stessa O.M. 60/2020 dove si stabiliscono i requisiti necessari per l'inserimento degli aspiranti nelle corrispettive fasce delle GPS riferite ai posti comuni e delle GPS riferite ai posti di sostegno;
- VISTO** l'art. 4, commi 1 e 2 dell'O.M. 60/2020 (Disposizioni specifiche per le classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64);
- VISTO** l'art. 10 dell'O.M. 60/2020 e il D.M. 51 del 03/03/2021;
- VISTO** l'articolo 6, comma 4, O.M. 60/2020 il quale prevede che “gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione può disporre con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”;



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia  
Via S. Antonio 14 – CAP 25133 Brescia- Codice Ipa: m\_pi

- VISTO** l'art. 8, commi 5 e 6, della suddetta O.M. 60/2020, che pone in carico agli Uffici Scolastici Territoriali la valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti inclusi nelle GPS nonché alle conseguenti rettifiche o esclusioni dalle graduatorie in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti;
- VISTA** la pubblicazione delle Graduatorie provinciali per le supplenze effettuata da parte di questo ufficio in data 03.09.2020, decreto prot. n. 1034 e la successiva riproduzione delle stesse in data 03.09.2021, decreto AOOUSPBS 882, a seguito delle disposte rettifiche delle stesse;
- VISTO** quanto segnalato dai Dirigenti degli Istituti scolastici ai sensi dell'art. 8 commi 7, 8 e 9 dell'O.M. 60/2020 in relazione alla valutazione delle domande per le classi di concorso degli aspiranti di cui all'allegato elenco e ai conseguenti accertamenti sui titoli dichiarati, con particolare riferimento alla mancanza dei requisiti del titolo di accesso.
- VISTI** i controlli effettuati da questo Ufficio Scolastico Territoriale sui titoli di accesso dichiarati dagli aspiranti inseriti nella Graduatorie Provinciali di Supplenza della provincia di Brescia per le corrispettive fasce e classi di concorso;
- VISTO** l'avviso di avvio del procedimento di esclusione m\_pi-aouspbs-registro-ufficialeu-0002387 del giorno 06-04-2022 notificato agli aspiranti che, all'esito delle verifiche effettuate, non risultano in possesso di idonei requisiti di accesso ai sensi della normativa sopra citata;
- VALUTATE** le osservazioni e le controdeduzioni inviate dagli aspiranti interessati in risposta all'avviso di avvio del procedimento di esclusione;
- VISTO** che gli aspiranti interessati di cui all'elenco non hanno fornito, per le riportate classi di concorso, osservazioni e controdeduzioni meritevoli di accoglimento;
- RITENUTO** altresì di dover procedere, ai sensi dell'art. 7, comma 8, dell'O.M. 60/2020, all'esclusione degli aspiranti che risultano essere sprovvisti del titolo di accesso richiesto, appurato a seguito di riesame delle dichiarazioni contenute nell'istanza di partecipazione a suo tempo inoltrata dall'aspirante;

**DISPONE**

Art. 1

L'esclusione per le rispettive classi di concorso dalle Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Brescia e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, valide per il biennio 2020/21 e 2021/22 degli aspiranti di seguito elencati relativamente alle classi di concorso indicate:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLASSE DI CONCORSO
GRANDINETTO	MASSIMO	05/12/1988	A046
SEMERARO	TERESA	05/05/1979	A026
TONINI	FRANCESCO	14/08/1986	A037

Art. 2



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia  
Via S. Antonio 14 – CAP 25133 Brescia- Codice Ipa: m\_pi

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO IV  
GIUSEPPE BONELLI  
*Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*